



**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE KENNEDY OVEST 3**  
di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado  
Via Del Santellone, 4 – 25132 BRESCIA  
Tel. 030/3738911 - Fax 030/3733019  
C.M. BSIC887001-C.F. 98156720173  
[www.kennedyovest3.edu.it](http://www.kennedyovest3.edu.it)  
[bsic887001@istruzione.it](mailto:bsic887001@istruzione.it); [bsic887001@pec.istruzione.it](mailto:bsic887001@pec.istruzione.it)



Brescia, 11/09/2024

A Tutto il personale

Agli studenti e alle studentesse in alternanza scuola lavoro

Ai tirocinanti universitari

Agli Atti

**Oggetto:** estensione del divieto di fumo nella scuola

Con la presente Circolare, considerata l'estrema importanza della materia finalizzata alla tutela della salute, si ribadiscono le disposizioni interne adottate con precedenti provvedimenti al fine di disciplinare il divieto di fumo in tutti gli ambienti del luogo di lavoro, ai sensi delle seguenti normative:

- Legge n. 584 dell' 11 novembre 1975;
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995;
- Circolare del Ministro della Sanità n. 4 del 28 marzo 2001;
- Art. 52, comma 20, della Legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002);
- Art. 51 della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003;
- Art. 6 del Decreto-legge n. 32 del 3 marzo 2003;
- Circolare del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004;
- Art. 1, comma 189 della Legge n. 311 del 30.12.2004 (legge finanziaria 2005).
- Art. 4, commi 1 e 2 del D.L. 104/2013 e legge di conversione 8 novembre 2013, n. 128;
- Decreto legislativo n.6 del 12/1/2016

La disposizione in cui vige il divieto di fumo è estesa alle aree di pertinenza degli edifici scolastici (**comprese le zone esterne**) e a tutti i locali in uso a qualsiasi titolo nelle strutture scolastiche, ivi compresi i vani di transito e quelli adibiti a servizi igienici.

Il divieto si applica: ai dipendenti, agli utenti e a chiunque frequenti a qualunque titolo i locali della scuola.

**Si informa il personale che tale divieto è esteso anche all'utilizzo delle c.d. "sigarette elettroniche"**

L'infrazione al divieto è punita con sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo, già stabilito dall'art. 7 della L. 584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20 della L. 448/2001, è stato ulteriormente aumentato del 10% dalla L. n. 311/2004, art. 1, comma 189 (legge finanziaria 2005), va da un minimo di 27,50 Euro, fino a un massimo, in caso di recidive, di 275,00 Euro, ed è raddoppiata qualora la violazione sia commessa alla presenza di una donna in stato di gravidanza o di bambini fino a 12 anni.

Con l'entrata in vigore del D. Lgs. 6/16 (avvenuta il 2/2/2016), sono state introdotte alcune disposizioni non espressamente previste dalla Direttiva Europea 2014/40/UE, ma fortemente sostenute dal Ministero della salute, in quanto coerenti con l'obiettivo di assicurare la maggior protezione possibile per i minori, anche favorendo la denormalizzazione del fumo per ridurre l'accettabilità sociale di tale comportamento, sono stati quindi introdotti:

- a) Il divieto di vendita ai minori dei prodotti del tabacco di nuova generazione
- b) Il divieto di fumo in autoveicoli in presenza di minori e donne in gravidanza
- c) Il divieto di fumo nelle pertinenze esterne degli ospedali e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pediatrici, nonché nelle pertinenze esterne dei singoli reparti pediatrici, ginecologici, di ostetricia e neonatologia
- d) L'inasprimento delle sanzioni per la vendita e somministrazione di prodotti del tabacco, sigarette elettroniche e prodotti di nuova generazione ai minori

Se per i primi due punti si ritiene che la spiegazione sia nel testo, per gli ultimi due punti necessitano di riflessioni:

c) risulta evidente che l'obiettivo del legislatore è di **tutelare i minori**, pertanto è da ritenersi che il divieto nelle aree prossime alle scuole, e comunque in vista agli studenti, vuole censurare il comportamento del fumatore; si ricorda che nelle aree di pertinenza degli edifici scolastici, fu esteso il divieto di fumo dalla legge 128/2013. **È vietato quindi fumare nelle aree antistanti i cancelli di entrata, luoghi dove tale comportamento è ben visibile agli studenti ed è area pertinente all'edificio scolastico.**

d) È in ogni caso vietata la cessione di sigarette, sigarette elettroniche e qualsiasi altro surrogato del tabacco ai minorenni.

Inoltre, il disegno di legge sulla cosiddetta “green economy” approvato lo scorso dicembre, ha introdotto multe fino a 300 euro per chi getta a terra i mozziconi delle sigarette.

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Paola Buffoli